



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

REGOLAMENTO DELLE CORSE EX JOCKEY CLUB ITALIANO

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI

Art. 136 - Nozione – Modalità

Manifestazione della volontà dell'allenatore o di suo delegato a norma dell'art. 31, espressa per iscritto, di far partecipare un cavallo ad una determinata corsa alla quale sia rimasto iscritto.

La presentazione di tale dichiarazione può essere fatta anche da altra persona incaricata.

Le società di Corse hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di ricevere le dichiarazioni dei partenti effettuate telefonicamente dalle persone di cui al 1° cpv.; il funzionario della Società di Corse, che riceve tale dichiarazione e ritenga di accettarla deve scriverla nell'apposito modulo firmandola e assumendone la responsabilità, rendendola immediatamente nota a norma del capoverso successivo.

Le dichiarazioni dei partenti vengono effettuate alla presenza di un Commissario o Funzionario con il sistema del "Libro aperto", vale a dire mediante dichiarazione resa pubblicamente negli appositi locali (ai quali possono accedere, Commissari e Funzionari della Riunione, proprietari, allenatori, assistenti allenatori, G.R., Amazzoni, caporali con permessi di allenare, fantini, allievi fantini, caporali di scuderia o loro incaricati), ove deve essere installato un orologio che segnerà, ad ogni effetto, l'ora ufficiale.

Ferma restando la disposizione relativa agli handicaps (articolo 87), al momento della dichiarazione dei partenti devono sussistere le condizioni richieste dalle proposizioni di corsa, anche se le medesime non sussistevano al momento dell'iscrizione.

La dichiarazione deve essere fatta entro il termine stabilito dall'Amministrazione con l'indicazione del nome del Premio, della monta, del peso e degli eventuali rapporti di scuderia e dell'uso del paraocchi e/o del cuffino paraocchi, del reggilingua e/o della rosetta; una volta effettuata, la dichiarazione di partenza non può in alcun modo essere ritirata o modificata.

Entro e non oltre i 15 minuti successivi alla chiusura della dichiarazione dei partenti, il cavaliere dichiarato può essere sostituito con altro in possesso dello stesso tipo di patente e, se trattasi di allievo fantino, deve appartenere alla stessa categoria per ciò che si riferisce ai discarichi di cui può godere.

Per gli handicaps per i quali i pesi sono adeguati dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti, le monte potranno essere indicate o cambiate entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Qualora al momento della chiusura della dichiarazione dei partenti risultasse dichiarato un numero di concorrenti inferiore a 4 (quattro), la dichiarazione verrà riaperta per ulteriori 30 minuti, nel corso dei quali potranno essere dichiarati partenti altri cavalli, tra quelli rimasti iscritti dopo i forfeits e, comunque, qualificati alla corsa. Nel caso in cui, al termine della dichiarazione dei partenti riaperta, non sia raggiunto il predetto numero minimo di 4 (quattro), la corsa sarà annullata a tutti gli effetti.

In conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 140, la corsa verrà altresì annullata qualora il giorno della corsa, all'ippodromo, a seguito anche di ritiri od esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, il numero dei cavalli risulti inferiore a 4 (quattro).

Qualora la corsa, venga disputata da quattro cavalli, i premi saranno assegnati a tutti i cavalli giunti al traguardo.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Se uno o due cavalli, dei quattro concorrenti, non dovesse partecipare alla corsa per sopravvenute cause di forza maggiore, accertate dai Commissari di Riunione e/o dal Veterinario di servizio, verificatesi al tondino e/o alla partenza, la corsa verrà comunque disputata, assegnando i premi ai cavalli giunti al traguardo.

Una corsa non è disputabile e viene annullata a tutti gli effetti, qualora, all'ippodromo, il giorno della corsa, alla partenza, rimanga partente un solo cavallo.

In ogni caso se il numero di corse annullate nella giornata di corse, a norma dei due precedenti comma, è pari o superiore a 4 (quattro), la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmate Corse di Gruppo, Listed e Corse Tris.

Il proprietario o l'allenatore che dichiara partenti in una corsa due o più cavalli di sua proprietà o comproprietà o da lui allenati ha la facoltà di invertire, entro e non oltre le ore 9 del giorno della corsa, le monte dichiarate su tali cavalli, purché appartenenti allo stesso proprietario, comunicando, entro il suddetto termine, le sue decisioni alla Segreteria della società di corse ove la corsa si svolge; la società deve darne immediata notizia ai Commissari e alle Agenzie ippiche. Tale facoltà non può essere esercitata se per uno o più cavalli è stata dichiarata la monta di allievi fantini.

E' vietato dichiarare partente un cavallo in più di una corsa in una stessa giornata, anche se su ippodromi diversi; se ciò avviene, il cavallo non può partecipare ad alcuna delle corse nelle quali è stato dichiarato partente ed è sospeso per il periodo di 10 giorni e l'allenatore è punito con una multa dalla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza. Peraltro, se un cavallo viene dichiarato partente in più di una corsa in una stessa giornata o in giornate consecutive in programma su ippodromi situati in diversi Paesi, lo stesso può partecipare alla corsa che viene scelta dal proprietario o dall'allenatore; in tali casi, sia nel caso in cui il cavallo corra che nel caso in cui venga ritirato, la Commissione di disciplina di 1° Istanza infliggerà al proprietario o all'allenatore una multa pari al 10% del premio al vincitore della corsa italiana di cui trattasi.

I cavalli dichiarati partenti in corse TRIS non sono qualificati a correre nelle giornate che intercorrono tra la dichiarazione di partenza e il giorno della disputa della corsa TRIS né ad altre corse TRIS nei sette giorni successivi alla corsa TRIS stessa.

Art. 140 - Ritiro dopo la dichiarazione di partenza. Corse TRIS

I cavalli dichiarati partenti e successivamente ritirati incorrono nell'allontanamento di 10 giorni, se il ritiro avviene prima delle ore 9 del giorno della corsa; peraltro, i Commissari possono ridurre a 6 i giorni di tale allontanamento se dalla dichiarazione dei partenti al giorno della corsa si sia verificata una sensibile variazione nello stato del terreno. Se la giornata successiva della Riunione in cui è avvenuto il ritiro, per la quale i partenti non siano stati già dichiarati, cade dopo la scadenza del periodo di allontanamento, il cavallo non può correre nella Riunione in tale giornata, ferma restando la durata dell'allontanamento sugli altri ippodromi. Tale ultima disposizione non si applica nell'ultima giornata di ogni Riunione: nel qual caso l'allontanamento rimane fissato in giorni 10.

Se il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'art. 105 o è ritirato dopo le ore 9 del giorno della corsa, l'allontanamento è di giorni 15.

Inoltre, i Commissari infliggono una multa nella misura stabilita dall'Amministrazione quando il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'Art. 105.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

L'allontanamento ha decorrenza dalla mezzanotte del giorno della corsa nella quale è intervenuto il ritiro.

Il periodo di allontanamento sarà comunque di giorni 10, nel caso in cui il ritiro sia determinato dalle condizioni sanitarie del cavallo, documentate da specifica certificazione veterinaria la cui presentazione è obbligatoria, pena l'irrogazione di un periodo di allontanamento di 15 giorni. Tale certificato, per i cavalli ritirati non presenti all'ippodromo, deve essere inoltrato, con l'atto di ritiro, presso la Segreteria della Società di corse, per essere sottoposto ai Commissari ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento e quindi essere allegato alla relazione ufficiale della corsa.

Il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore, da esso delegato, incaricati dall'Amministrazione, nel caso di cavalli, presenti all'ippodromo ritirati o da escludere per motivi sanitari, effettuata la visita, emettono la certificazione veterinaria di cui al precedente comma, da allegare alla relazione ufficiale, e da sottoporre ai Commissari per il conseguente provvedimento di allontanamento del cavallo.

Su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria della società di Corse all'atto del ritiro, resa dal proprietario o dall'allenatore del cavallo, in luogo dell'allontanamento, i Commissari infliggono una multa a carico del proprietario pari al 4% o al 10% del premio globale previsto per il vincitore della corsa, se il ritiro è avvenuto rispettivamente prima o dopo le ore 9 del giorno della corsa. Nel caso di cavallo ritirato per motivi sanitari non è ammessa l'irrogazione della multa in luogo dell'allontanamento.

La suindicata richiesta scritta deve essere inviata all'Amministrazione, unitamente alla Relazione Ufficiale della corsa, che deve indicare il provvedimento adottato a norma del precedente comma.

Qualora sia ritirato un cavallo per impossibilità a raggiungere l'ippodromo a causa di interruzioni di vie o dei servizi di trasporto o sinistri dei mezzi di trasporto dei cavalli, documentate, i Commissari non adotteranno alcun provvedimento di allontanamento o altro provvedimento sanzionatorio.

Per le corse TRIS, si applicano le disposizioni in materia di ritiro, esclusione dalla corsa ed allontanamento contenute nello specifico Regolamento.

Qualora a seguito di ritiri intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti od esclusione di cavalli dalla corsa, il giorno della corsa, all'ippodromo, il numero dei cavalli rimasti partenti e partecipanti alla corsa, risultasse inferiore a 4 (quattro), la corsa sarà annullata ad eccezione delle Corse di Gruppo, Listed e Corse Tris.

Se il numero di corse annullate a norma del precedente comma, nella singola giornata di corse sia pari o superiore a 4 (quattro), la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmate Corse di Gruppo, Listed e Corse Tris .



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

REGOLAMENTO DELLE CORSE EX SOCIETÀ' DEGLI STEEPLE CHASES D'ITALIA

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI

Art. 168 - Nozione – Modalità

Manifestazione della volontà dell'allenatore o di suo delegato a norma dell'art. 36, espressa per iscritto, di far partecipare un cavallo ad una determinata corsa alla quale sia rimasto iscritto.

La presentazione di tale dichiarazione può essere fatta anche da altra persona incaricata.

Le società di Corse hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di ricevere le dichiarazioni dei partenti effettuate telefonicamente dalle persone di cui al 1° cpv.; il funzionario della Società di Corse, che riceve tale dichiarazione e ritenga di accettarla deve scriverla nell'apposito modulo firmandola e assumendone la responsabilità, rendendola immediatamente nota a norma del capoverso successivo.

Le dichiarazioni dei partenti vengono effettuate alla presenza di un Commissario o Funzionario con il sistema del "Libro aperto", vale a dire mediante dichiarazione resa pubblicamente negli appositi locali (ai quali possono accedere, Commissari e Funzionari della Riunione, proprietari, allenatori, assistenti allenatori, G.R., Amazzoni, caporali con permessi di allenare, fantini, allievi fantini, caporali di scuderia o loro incaricati), ove deve essere installato un orologio che segnerà, ad ogni effetto, l'ora ufficiale.

Ferma restando la disposizione relativa agli handicaps (articolo 117 e 117 bis), al momento della dichiarazione dei partenti devono sussistere le condizioni richieste dalle proposizioni di corsa, anche se le medesime non sussistevano al momento dell'iscrizione.

La dichiarazione deve essere fatta entro il termine stabilito dall'Amministrazione con l'indicazione del nome del Premio, della monta, del peso e degli eventuali rapporti di scuderia e dell'uso del paraocchi e/o del cuffino paraocchi, del reggilingua e/o della rosetta; una volta effettuata, la dichiarazione di partenza non può in alcun modo essere ritirata o modificata.

Entro e non oltre i 15 minuti successivi alla chiusura della dichiarazione dei partenti, il cavaliere dichiarato può essere sostituito con altro in possesso dello stesso tipo di patente e, se trattasi di allievo fantino, deve appartenere alla stessa categoria per ciò che si riferisce ai discarichi di cui può godere.

Per gli handicaps per i quali i pesi sono adeguati dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti, le monte potranno essere indicate o cambiate entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Qualora al momento della chiusura della dichiarazione dei partenti risultasse dichiarato un numero di concorrenti inferiore a 4 (quattro), la dichiarazione verrà riaperta per ulteriori 30 minuti, nel corso dei quali potranno essere dichiarati partenti altri cavalli, tra quelli rimasti iscritti dopo i forfeits e, comunque, qualificati alla corsa. Nel caso in cui, al termine della dichiarazione dei partenti riaperta, non sia raggiunto il predetto numero minimo di 4 (quattro), la corsa sarà annullata a tutti gli effetti.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

In conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 173, la corsa verrà altresì annullata qualora il giorno della corsa, all'ippodromo, a seguito anche di ritiri od esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, il numero dei cavalli risulti inferiore a 4 (quattro).

Qualora la corsa, venga disputata da quattro cavalli, i premi saranno assegnati a tutti i cavalli giunti al traguardo.

Se uno o due cavalli, dei quattro concorrenti, non dovesse partecipare alla corsa per sopravvenute cause di forza maggiore, accertate dai Commissari di Riunione e/o dal Veterinario di servizio, verificatesi al tondino e/o alla partenza, la corsa verrà comunque disputata, assegnando i premi ai cavalli giunti al traguardo.

Una corsa non è disputabile e viene annullata a tutti gli effetti, qualora, all'ippodromo, il giorno della corsa, alla partenza, rimanga partente un solo cavallo.

In ogni caso se il numero di corse annullate nella giornata di corse, a norma dei due precedenti comma, è pari o superiore a 4 (quattro), la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmate Corse di Gruppo, Listed e Corse Tris.

Il proprietario o l'allenatore che dichiara partenti in una corsa due o più cavalli di sua proprietà o proprietà o da lui allenati ha la facoltà di invertire, entro e non oltre le ore 9 del giorno della corsa, le monte dichiarate su tali cavalli, purché appartenenti allo stesso proprietario, comunicando, entro il suddetto termine, le sue decisioni alla Segreteria della società di corse ove la corsa si svolge; la società deve darne immediata notizia ai Commissari e alle Agenzie ippiche. Tale facoltà non può essere esercitata se per uno o più cavalli è stata dichiarata la monta di allievi fantini.

E' vietato dichiarare partente un cavallo in più di una corsa in una stessa giornata, anche se su ippodromi diversi; se ciò avviene, il cavallo non può partecipare ad alcuna delle corse nelle quali è stato dichiarato partente ed è sospeso per il periodo di 10 giorni e l'allenatore è punito con una multa dalla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza. Peraltro, se un cavallo viene dichiarato partente in più di una corsa in una stessa giornata o in giornate consecutive in programma su ippodromi situati in diversi Paesi, lo stesso può partecipare alla corsa che viene scelta dal proprietario o dall'allenatore; in tali casi, sia nel caso in cui il cavallo corra che nel caso in cui venga ritirato, la Commissione di disciplina di 1° Istanza infliggerà al proprietario o all'allenatore una multa pari al 10% del premio al vincitore della corsa italiana di cui trattasi.

I cavalli dichiarati partenti in corse TRIS non sono qualificati a correre nelle giornate che intercorrono tra la dichiarazione di partenza e il giorno della disputa della corsa TRIS né ad altre corse TRIS nei sette giorni successivi alla corsa TRIS stessa.

Art 173 - Ritiro dopo la dichiarazione di partenza - Corse TRIS

I cavalli dichiarati partenti e successivamente ritirati incorrono nell'allontanamento di 10 giorni, se il ritiro avviene prima delle ore 9 del giorno della corsa; peraltro, i Commissari possono ridurre a 6 i giorni di tale allontanamento se dalla dichiarazione dei partenti al giorno della corsa si sia verificata una sensibile variazione nello stato del terreno. Se la giornata successiva della Riunione in cui è avvenuto il ritiro, per la quale i partenti non siano stati già dichiarati, cade dopo la scadenza del periodo di allontanamento, il cavallo non può correre nella Riunione in tale giornata, ferma restando la



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

durata dell'allontanamento sugli altri ippodromi. Tale ultima disposizione non si applica nell'ultima giornata di ogni Riunione: nel qual caso l'allontanamento rimane fissato in giorni 10.

Se il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'art. 135 o è ritirato dopo le ore 9 del giorno della corsa, l'allontanamento è di giorni 15.

Inoltre, i Commissari infliggono una multa nella misura stabilita dall'Amministrazione quando il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'Art. 135.

L'allontanamento ha decorrenza dalla mezzanotte del giorno della corsa nella quale è intervenuto il ritiro.

Il periodo di allontanamento sarà comunque di giorni 10, nel caso in cui il ritiro sia determinato dalle condizioni sanitarie del cavallo, documentate da specifica certificazione veterinaria la cui presentazione è obbligatoria, pena l'irrogazione di un periodo di allontanamento di 15 giorni. Tale certificato, per i cavalli ritirati non presenti all'ippodromo, deve essere inoltrato, con l'atto di ritiro, presso la Segreteria della Società di corse, per essere sottoposto ai Commissari ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento e quindi essere allegato alla relazione ufficiale della corsa.

Il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore, da esso delegato, incaricati dall'Amministrazione, nel caso di cavalli, presenti all'ippodromo ritirati o da escludere per motivi sanitari, effettuata la visita, emettono la certificazione veterinaria di cui al precedente comma, da allegare alla relazione ufficiale, e da sottoporre ai Commissari per il conseguente provvedimento di allontanamento del cavallo.

Su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria della società di Corse all'atto del ritiro, resa dal proprietario o dall'allenatore del cavallo, in luogo dell'allontanamento, i Commissari infliggono una multa a carico del proprietario pari al 4% o al 10% del premio globale previsto per il vincitore della corsa, se il ritiro è avvenuto rispettivamente prima o dopo le ore 9 del giorno della corsa. Nel caso di cavallo ritirato per motivi sanitari non è ammessa l'irrogazione della multa in luogo dell'allontanamento.

La suindicata richiesta scritta deve essere inviata all'Amministrazione, unitamente alla Relazione Ufficiale della corsa, che deve indicare il provvedimento adottato a norma del precedente comma.

Qualora sia ritirato un cavallo per impossibilità a raggiungere l'ippodromo a causa di interruzioni di vie o dei servizi di trasporto o sinistri dei mezzi di trasporto dei cavalli, documentate, i Commissari non adotteranno alcun provvedimento di allontanamento o altro provvedimento sanzionatorio.

Per le corse TRIS, si applicano le disposizioni in materia di ritiro, esclusione dalla corsa ed allontanamento contenute nello specifico Regolamento.

Qualora a seguito di ritiri intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti od esclusione di cavalli dalla corsa, il giorno della corsa, all'ippodromo, il numero dei cavalli rimasti partenti e partecipanti alla corsa, risultasse inferiore a 4 (quattro), la corsa sarà annullata ad eccezione delle Corse di Gruppo, Listed e Corse Tris.

Se il numero di corse annullate a norma del precedente comma, nella singola giornata di corse sia pari o superiore a 4 (quattro), la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmate Corse di Gruppo, Listed e Corse Tris .



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

REGOLAMENTO DELLE CORSE EX ENCI

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI

Art. 133 - Nozione - Modalità

Manifestazione della volontà dell'allenatore o di suo delegato a norma dell'art. 20, espressa per iscritto, di far partecipare un cavallo ad una determinata corsa alla quale sia rimasto iscritto.

La presentazione di tale dichiarazione può essere fatta anche da altra persona incaricata.

Le società di Corse hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di ricevere le dichiarazioni dei partenti effettuate telefonicamente dalle persone di cui al 1° cpv.; il funzionario della Società di Corse, che riceve tale dichiarazione e ritenga di accettarla deve scriverla nell'apposito modulo firmandola e assumendone la responsabilità, rendendola immediatamente nota a norma del capoverso successivo.

Le dichiarazioni dei partenti vengono effettuate alla presenza di un Commissario o Funzionario con il sistema del "Libro aperto", vale a dire mediante dichiarazione resa pubblicamente negli appositi locali (ai quali possono accedere, Commissari e Funzionari della Riunione, proprietari, allenatori, assistenti allenatori, G.R., Amazzoni, caporali con permessi di allenare, fantini, allievi fantini, caporali di scuderia o loro incaricati), ove deve essere installato un orologio che segnerà, ad ogni effetto, l'ora ufficiale.

Ferma restando la disposizione relativa agli handicaps (articolo 92), al momento della dichiarazione dei partenti devono sussistere le condizioni richieste dalle proposizioni di corsa, anche se le medesime non sussistevano al momento dell'iscrizione.

La dichiarazione deve essere fatta entro il termine stabilito dall'Amministrazione con l'indicazione del nome del Premio, della monta, del peso e degli eventuali rapporti di scuderia e dell'uso del paraocchi e/o del cuffino paraorecchi, del reggilingua e/o della rosetta; una volta effettuata, la dichiarazione di partenza non può in alcun modo essere ritirata o modificata.

Entro e non oltre i 15 minuti successivi alla chiusura della dichiarazione dei partenti, il cavaliere dichiarato può essere sostituito con altro in possesso dello stesso tipo di patente e, se trattasi di allievo fantino, deve appartenere alla stessa categoria per ciò che si riferisce ai discarichi di cui può godere.

Per gli handicaps per i quali i pesi sono adeguati dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti, le monte potranno essere indicate o cambiate entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Qualora al momento della chiusura della dichiarazione dei partenti risultasse dichiarato un numero di concorrenti inferiore a 4 (quattro), la dichiarazione verrà riaperta per ulteriori 30 minuti, nel corso dei quali potranno essere dichiarati partenti altri cavalli, tra quelli rimasti iscritti dopo i forfeits e, comunque, qualificati alla corsa. Nel caso in cui, al termine della dichiarazione dei partenti riaperta, non sia raggiunto il predetto numero minimo di 4 (quattro), la corsa sarà annullata a tutti gli effetti.

In conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 137, la corsa verrà altresì annullata qualora il giorno della corsa, all'ippodromo, a seguito anche di ritiri od esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, il numero dei cavalli risulti inferiore a 4 (quattro).



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Qualora la corsa, venga disputata da quattro cavalli, i premi saranno assegnati a tutti i cavalli giunti al traguardo.

Se uno o due cavalli, dei quattro concorrenti, non dovesse partecipare alla corsa per sopravvenute cause di forza maggiore, accertate dai Commissari di Riunione e/o dal Veterinario di servizio, verificatesi al tondino e/o alla partenza, la corsa verrà comunque disputata, assegnando i premi ai cavalli giunti al traguardo.

Una corsa non è disputabile e viene annullata a tutti gli effetti, qualora, all'ippodromo, il giorno della corsa, alla partenza, rimanga partente un solo cavallo.

In ogni caso se il numero di corse annullate nella giornata di corse, a norma dei due precedenti comma, è pari o superiore a 4 (quattro), la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmate Corse di Gruppo, Listed e Corse Tris.

Il proprietario o l'allenatore che dichiara partenti in una corsa due o più cavalli di sua proprietà o comproprietà o da lui allenati ha la facoltà di invertire, entro e non oltre le ore 9 del giorno della corsa, le monte dichiarate su tali cavalli, purché appartenenti allo stesso proprietario, comunicando, entro il suddetto termine, le sue decisioni alla Segreteria della società di corse ove la corsa si svolge; la società deve darne immediata notizia ai Commissari e alle Agenzie ippiche. Tale facoltà non può essere esercitata se per uno o più cavalli è stata dichiarata la monta di allievi fantini.

E' vietato dichiarare partente un cavallo in più di una corsa in una stessa giornata, anche se su ippodromi diversi; se ciò avviene, il cavallo non può partecipare ad alcuna delle corse nelle quali è stato dichiarato partente ed è sospeso per il periodo di 10 giorni e l'allenatore è punito con una multa dalla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza. Peraltro, se un cavallo viene dichiarato partente in più di una corsa in una stessa giornata o in giornate consecutive in programma su ippodromi situati in diversi Paesi, lo stesso può partecipare alla corsa che viene scelta dal proprietario o dall'allenatore; in tali casi, sia nel caso in cui il cavallo corra che nel caso in cui venga ritirato, la Commissione di disciplina di 1° Istanza infliggerà al proprietario o all'allenatore una multa pari al 10% del premio al vincitore della corsa italiana di cui trattasi.

I cavalli dichiarati partenti in corse TRIS non sono qualificati a correre nelle giornate che intercorrono tra la dichiarazione di partenza e il giorno della disputa della corsa TRIS né ad altre corse TRIS nei sette giorni successivi alla corsa TRIS stessa.

Art.137 - Ritiro dopo la dichiarazione di partenza - Corse TRIS

I cavalli dichiarati partenti e successivamente ritirati incorrono nell'allontanamento di 10 giorni, se il ritiro avviene prima delle ore 9 del giorno della corsa; peraltro, i Commissari possono ridurre a 6 i giorni di tale allontanamento se dalla dichiarazione dei partenti al giorno della corsa si sia verificata una sensibile variazione nello stato del terreno. Se la giornata successiva della Riunione in cui è avvenuto il ritiro, per la quale i partenti non siano stati già dichiarati, cade dopo la scadenza del periodo di allontanamento, il cavallo non può correre nella Riunione in tale giornata, ferma restando la durata dell'allontanamento sugli altri ippodromi. Tale ultima disposizione non si applica nell'ultima giornata di ogni Riunione: nel qual caso l'allontanamento rimane fissato in giorni 10.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Se il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'art. 106 o è ritirato dopo le ore 9 del giorno della corsa, l'allontanamento è di giorni 15.

Inoltre, i Commissari infliggono una multa nella misura stabilita dall'Amministrazione quando il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'Art. 106.

L'allontanamento ha decorrenza dalla mezzanotte del giorno della corsa nella quale è intervenuto il ritiro.

Il periodo di allontanamento sarà comunque di giorni 10, nel caso in cui il ritiro sia determinato dalle condizioni sanitarie del cavallo, documentate da specifica certificazione veterinaria la cui presentazione è obbligatoria, pena l'irrogazione di un periodo di allontanamento di 15 giorni. Tale certificato, per i cavalli ritirati non presenti all'ippodromo, deve essere inoltrato, con l'atto di ritiro, presso la Segreteria della Società di corse, per essere sottoposto ai Commissari ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento e quindi essere allegato alla relazione ufficiale della corsa.

Il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore, da esso delegato, incaricati dall'Amministrazione, nel caso di cavalli, presenti all'ippodromo ritirati o da escludere per motivi sanitari, effettuata la visita, emettono la certificazione veterinaria di cui al precedente comma, da allegare alla relazione ufficiale, e da sottoporre ai Commissari per il conseguente provvedimento di allontanamento del cavallo.

Su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria della società di Corse all'atto del ritiro, resa dal proprietario o dall'allenatore del cavallo, in luogo dell'allontanamento, i Commissari infliggono una multa a carico del proprietario pari al 4% o al 10% del premio globale previsto per il vincitore della corsa, se il ritiro è avvenuto rispettivamente prima o dopo le ore 9 del giorno della corsa. Nel caso di cavallo ritirato per motivi sanitari non è ammessa l'irrogazione della multa in luogo dell'allontanamento.

La suindicata richiesta scritta deve essere inviata all'Amministrazione, unitamente alla Relazione Ufficiale della corsa, che deve indicare il provvedimento adottato a norma del precedente comma.

Qualora sia ritirato un cavallo per impossibilità a raggiungere l'ippodromo a causa di interruzioni di vie o dei servizi di trasporto o sinistri dei mezzi di trasporto dei cavalli, documentate, i Commissari non adotteranno alcun provvedimento di allontanamento o altro provvedimento sanzionatorio.

Per le corse TRIS, si applicano le disposizioni in materia di ritiro, esclusione dalla corsa ed allontanamento contenute nello specifico Regolamento.

Qualora a seguito di ritiri intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti od esclusione di cavalli dalla corsa, il giorno della corsa, all'ippodromo, il numero dei cavalli rimasti partenti e partecipanti alla corsa, risultasse inferiore a 4 (quattro), la corsa sarà annullata ad eccezione delle Corse di Gruppo, Listed e Corse Tris.

Se il numero di corse annullate a norma del precedente comma, nella singola giornata di corse sia pari o superiore a 4 (quattro), la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmate Corse di Gruppo, Listed e Corse Tris .